

Allegato n.11/E**TRASFERIMENTI DA ALTRE GESTIONI DELL'INPS**

Trasferimento dalla Gestione prestazioni temporanee
ai lavoratori dipendenti dei contributi figurativi

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
Copertura figurativa di periodi indennizzati di trattamento ordinario di disoccupazione, di trattamento ordinario di integrazione salariale e trattamento antitubercolare:			
- disoccupazione ordinaria agli agricoltori e non agricoltori: art. 4, legge n. 218/1952	1.731.839.000.000	2.012.585.000.000	2.156.592.000.000
art.7, legge n.160/1988 e successive mod. e integraz.	308.984.000.000	450.701.000.000	415.387.000.000
- integrazione salariale ordinaria ai lavoratori dell'industria art.3 legge n. 164/1975	456.757.000.000	448.372.000.000	509.141.000.000
- integrazione salariale ai lavoratori dell'edilizia - art. 5, legge n. 427/1975	144.938.000.000	157.541.000.000	163.800.000.000
- integraz.ne salariale ai lavoratori delle aziende lapidee:			
settore industria - art. 5, legge n. 427/1975 ..	8.348.000.000	8.654.000.000	8.635.000.000
settore artigianato - art. 5, legge n. 427/1975 ..	1.663.000.000	1.587.000.000	1.322.000.000
- tubercolosi - art. 4, legge n. 218/1952 e successive mod	433.121.000.000	389.946.000.000	361.374.000.000
TOTALE	3.085.650.000.000	3.469.386.000.000	3.616.251.000.000

Allegato n.11/F**TRASFERIMENTI DA ALTRE GESTIONI DELL'INPS****Contributo di solidarietà - legge n. 41/1986**

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
Contributi trasferiti da:			
- Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private	11.025.000.000	10.583.000.000	10.564.000.000
- Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia	28.738.000.000	13.613.000.000	13.601.000.000
- Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto	14.640.000.000	14.510.000.000	14.008.000.000
- Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea	5.826.000.000	6.224.000.000	6.207.000.000
- Fondo di previdenza per il personale addetto alle abolite imposte di consumo	315.000.000	294.000.000	305.000.000
TOTALE	60.544.000.000	45.224.000.000	44.685.000.000

Allegato n. 12

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
Interessi di dilazione e differimento sul versamento dei contributi	11.794.000.000	11.794.000.000	24.834.959.974
Interessi per il versamento dilazionato degli oneri derivanti dalle leggi nn 336/1970 e 824/1971 ...	10.303.000.000	6.000.000.000	5.136.990.568
Sanzioni pecuniarie derivanti dalla violazione delle norme relative alla navigazione marittima	—	—	326.362.655
Ammende, multe, sanzioni civili e amministrative su contributi	49.786.000.000	270.352.000.000	166.827.135.961
Sanzioni amministrative comminate ai lavoratori - art.8 D.L.n.463/1983, convertito nella legge n.638/1983	55.000.000	15.000.000	11.661.833
Ammende e penalità per la violazione dello Statuto dei lavoratori legge n 300/1970	100.500.000	58.000.000	64.510.654
Valori capitali e somme connesse relativi ad oneri per assegni di invalidità e pensioni di inabilità a seguito della azione di surrogazione - art. 14 legge n.222/1984	—	—	3.075.989.443
Entrate varie	6.972.000.000	6.972.000.000	14.397.865.462
Proventi derivanti dalla vendita di oggetti recuperati in mare, ai sensi dell'art.508 del Codice della navigazione	—	—	17.351.242
TOTALE	79.010.500.000	295.191.000.000	214.692.827.792

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
Rate di pensione e onere per la prevenzione e cura dell'invalidità

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993					
	ORIGINARIO (dato economico)	AGGIORNATO (dato economico)	IMPEGNATE NEL 1993 (1)	meno RATEO AL 31.12.1992 (2)	più RATEO AL 31.12.1993 (3)	più. RISCONTO AL 31.12.1992 (4)	meno:RISCONTO AL 31.12.1993 (5)	TOTALE (dato economico) (6)=(1-2+3+4-5)
A) Rate complessive lorde di pensione	120.939.516.000.000	121.261.700.000.000	120.681.027.869.821	971.687.000.000	981.578.000.000	3.503.083.000.000	3.613.537.000.000	120.580.464.869.821
a detrarre: - Assegno per il nucleo familiare a carico della gestione P.T.L.D.	1.950.000.000.000	2.100.000.000.000	1.934.351.727.759	53.122.000.000	52.499.000.000	75.659.000.000	68.337.000.000	1.941.050.727.759
netto	118.989.516.000.000	119.161.700.000.000	118.746.676.142.062	918.565.000.000	929.079.000.000	3.427.424.000.000	3.545.200.000.000	118.639.414.142.062
a detrarre: - Art. 1 legge n. 222/1984	245.424.000.000	253.567.000.000	196.900.445.663	4.380.000.000	4.015.000.000	15.818.000.000	15.555.000.000	196.798.445.663
- Art. 1 L. 140/1985 e art. 1 L. 544/1988	457.321.000.000	400.000.000.000	169.595.272.509	5.000.000.000	4.000.000.000	27.408.000.000	22.013.000.000	173.990.272.509
- Assegno ai rimpatriati dalla Libia	6.742.000.000	6.742.000.000	6.242.324.133					6.242.324.133
- Integrazione pensioni libiche	667.000.000	750.000.000	629.141.482					629.141.482
- Rate pens. pensionamenti anticipati	3.438.876.000.000	3.309.544.000.000	3.363.735.737.714					3.363.735.737.714
- Quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata art. 37 3° comma, lett. c) L. 88/1989	10.314.000.000.000	10.314.000.000.000	10.314.000.000.000					10.314.000.000.000
- Quota parte delle rate di pensione - art. 11 legge n. 54/1982	1.101.000.000.000	1.101.000.000.000	1.101.000.000.000					1.101.000.000.000
- Maggiorazioni ex combattenti art. 6, legge n. 140/1985 e art. 6 legge n. 544/1988	703.708.000.000	724.269.000.000	785.718.645.023	30.000.000.000				755.718.645.023
- Maggiorazioni delle pensioni superiori al trattamento minimo-art. 3 1° comma legge n. 544/1988	649.750.000.000	649.750.000.000	649.750.000.000					649.750.000.000
- Quote di pensioni afferenti a periodi lavorativi prestati presso le FF.AA.	4.816.000.000	1.400.000.000	1.484.000.000					1.484.000.000
- Miglioramenti pensioni - art. 1 L. n. 59/1991	2.938.358.000.000	2.912.144.000.000	2.901.327.000.000					2.901.327.000.000
- Quota pensione-Conv. Italo Venezuelana	21.600.000.000	350.000.000	234.000.000					234.000.000
TOTALE DELLE DETRAZIONI	19.882.262.000.000	19.673.516.000.000	19.490.616.566.524	39.380.000.000	8.015.000.000	43.226.000.000	37.568.000.000	19.464.909.566.524
A) Rate pensione a carico Gestione	99.107.254.000.000	99.488.184.000.000	99.256.059.575.538	879.185.000.000	921.064.000.000	3.384.198.000.000	3.507.632.000.000	99.174.504.575.538
B) Onere prevenzione e cura dell'invalidità	43.520.050.000	43.539.012.000	23.157.402.984					23.157.402.984
Spese prestazioni istituzionali (A+B)	99.150.774.050.000	99.531.723.012.000	99.279.216.978.522	879.185.000.000	921.064.000.000	3.384.198.000.000	3.507.632.000.000	99.197.661.978.522

Allegato n.14**TRASFERIMENTI PASSIVI****Trasferimenti ad altri Enti**

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
Contributi e quote associative a istituzioni svolgenti attività attinenti i compiti dell'Istituto	280.000.000	280.000.000	280.000.000
Valori di copertura di periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti di previdenza	310.000.000.000	310.000.000.000	777.801.400.304
Contribuzione a favore di Enti vari:			
Enti di patronato e assistenza sociale	222.422.000.000	185.689.532.000	192.472.771.000
Istituto Italiano di medicina sociale	1.082.000.000	973.300.000	978.868.000
TOTALE	533.784.000.000	496.942.832.000	971.533.039.304

Allegato n.15

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
Rimborsi di contributi:			
- relativi all'aliquota ordinaria	165.482 000.000	165 482 000.000	138 928.057.930
- accertati dallo SCAU	3.483.000.000	3 483 000.000	815.967.495
Rimborso di trattenute ai pensionati occupati	650.000 000	650 000 000	931.891.503
Rimborso di riserve, valori capitali e di riscatto	90.000.000	90 000 000	5.264.879.024
TOTALE .	169.705.000.000	169.705.000.000	145.940.795.952

Allegato n.16

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
Perdita per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare			51.867.951.971
Irrecuperabilità o insussistenza di crediti contributivi verso aziende			569.701.027
Insussistenza dei crediti per valori capitali per la copertura degli oneri di cui alla legge n.336/1970			232.503.610
Irrecuperabilità di crediti per interessi di mora, sanzioni civili e amministrative			214.200.000
Irrecuperabilità di crediti per contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici			1.250.727
TOTALE	—	—	52.885.607.335

PAGINA BIANCA

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Ai fini della disamina concernente il contesto normativo di riferimento per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente all'anno 1993 assumono particolare rilevanza i seguenti provvedimenti.

La legge 8 agosto 1992, n. 359, all'art. 6, comma 1, di conversione, con modificazioni, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, ha disposto l'aumento delle aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'I.V.S., di 0,6 punti a decorrere dal periodo di paga in corso all'11 luglio 1992 e di ulteriori 0,2 punti a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993.

Per effetto dell'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, a decorrere dal 1° gennaio 1993, è stabilita in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento, una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (per l'anno 1993 pari a L. 53.475.000).

Nel corso dell'anno 1993 sono stati emanati una serie di decreti ministeriali di approvazione di delibere degli Enti pubblici e morali che, in attuazione dell'art. 5, comma 7, della legge 8 agosto 1991, n. 274, hanno attuato l'iscrizione alle Casse pensioni degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro dei propri dipendenti; tale iscrizione (obbligatoria per i nuovi assunti e facoltativa per il personale in servizio alle date dei decreti) comporta l'esonero dal F.P.L.D.

Per il settore dell'armamento marittimo delle navi da pesca, soggetto alla legge n. 413/1984, è da segnalare quanto segue:

- l'aumento delle retribuzioni imponibili, a far tempo dal 1° gennaio 1993, secondo il meccanismo previsto dall'art. 13, comma 2, della legge stessa;

- l'aumento dell'aliquota afferente il FPLD dovuto per gli equipaggi delle navi da pesca rientranti sotto la disposizione dell'art. 9 della citata legge n. 413, in conformità agli aumenti di aliquota, in ragione di 2 punti percentuali, disposti per i lavoratori agricoli, a far tempo dal 1° giugno 1993, per effetto dell'art. 10, comma 2, lettera "a" del D.L. n. 155/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243/1993.

Con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti, come già anticipato, l'art. 10, comma 2, lett. a) del D.L. n. 155/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243/1993, ha disposto, a decorrere dal 1° giugno 1993, l'aumento di 1 punto

percentuale delle aliquote contributive poste a carico sia dei datori di lavoro agricolo sia degli operai agricoli dipendenti per l'assicurazione obbligatoria I.V.S. (per tale assicurazione, l'aliquota applicata fino al 31 maggio 1993 è stata pari al 15,77%, comprensiva dello 0,10% per gli asili nido e dello 0,20% per assistenza malattia pensionati).

Pertanto, in applicazione della disposizione di cui sopra, a decorrere dal 1° giugno 1993, l'aliquota complessiva del contributo I.V.S. che le aziende agricole debbono versare allo SCAU per l'assicurazione dei propri operai, risulta fissata nella misura del 17,77%, di cui il 5,84% a carico del lavoratore.

Inoltre, la suddetta legge n. 243/1993, all'art. 10, comma 2, lettera b), ha elevato le percentuali di rideterminazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, previste per le aziende agricole ubicate nei territori montani o zone svantaggiate dall'art. 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella misura del 30%, con decorrenza 1 giugno 1993, con riferimento ai contributi a carico dei datori di lavoro (e, nella misura del 50%, con decorrenza dal 1 gennaio 1994, con riferimento ai contributi a carico dei lavoratori).

Le predette agevolazioni, a decorrere dal 1° ottobre 1993, sono state ridiscipline dal Decreto Legislativo 11 agosto 1993, n. 375, di attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. a della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente la razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi.

Il comma 1 dell'art. 17 del predetto decreto ha disposto che:

- i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti dai datori di lavoro agricolo, per il proprio personale dipendente occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nella misura del 30 per cento;

- i predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 60 per cento.

Relativamente al periodo 1 gennaio - 30 settembre 1993, i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, usufruiscono della riduzione del 60% dei contributi previdenziali ed assistenziali così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie, ai

sensi del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1988, n. 48.

La suddetta agevolazione contributiva per effetto della nuova norma stabilita dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è fissata, a decorrere dal 1° ottobre 1993 fino a tutto il dicembre 1993, nella misura del 20% dei contributi previdenziali ed assistenziali.

La riduzione contributiva decennale ex lege n. 48/1988 non è applicabile ai datori di lavoro che beneficiano delle agevolazioni contributive previste per i territori montani e le zone svantaggiate.

L'art. 18 del citato decreto legislativo è stato abrogato con decorrenza 1° gennaio 1994 dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica.

Inoltre, l'art. 14 del suddetto decreto legislativo n. 375/1993, con riguardo ai mezzadri e coloni reinseriti nell'AGO, ha determinato una nuova base imponibile, sostituendo il comma 1 dell'art. 3, del DPR n. 1434/1970, con il seguente: "ai fini dei contributi e delle prestazioni di cui all'art. 32, 1° comma, lett. a) della legge 30 aprile 1969 n. 153, il reddito dei mezzadri e coloni è determinato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in misura pari alla retribuzione media stabilita per i salariati fissi dell'agricoltura dall'art. 28 del DPR 27 aprile 1968, n. 488.

Sulla G.U. n. 165 del 16 luglio 1993 sono state pubblicate le retribuzioni medie giornaliere provinciali stabilite per l'anno 1993 con Decreti emanati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 9 luglio 1993, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 488/1968.

Si fa presente che per gli operai agricoli a tempo indeterminato, il limite minimo di retribuzione giornaliera da assoggettare a contribuzione, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 26 febbraio 1982, n. 54, è stato stabilito per l'anno 1993 in L. 48.730; ciò per effetto della rivalutazione prevista dal comma 2 dell'art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537.

Relativamente al contributo di solidarietà, di cui all'art. 25 della legge n. 41/1986, si segnala che con DPCM 9 dicembre 1993, sono state fissate, per il triennio 1993-95, le aliquote di contribuzione dovute al FPLD dalle gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il decreto in esame ha confermato le stesse aliquote previste dal DPCM 1° giugno 1989 per il triennio 1990-1992.

Passando ad esaminare le prestazioni si cita il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con il quale è stata varata la riforma del sistema pensionistico.

Il provvedimento, a norma dell'articolo 18 del decreto stesso, è entrato in vigore dal 1° gennaio 1993, salvo quanto diversamente previsto dai singoli articoli.

Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto n. 503 eleva, a 65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le donne, i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. L'elevazione è prevista in forma graduale con effetto dal 1° gennaio 1994 in ragione di un anno ogni due anni, in modo da raggiungere i limiti di età di regime, di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne, a far tempo dal 1° gennaio 2002. Per effetto del comma 8 detta elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.

Per i lavoratori non vedenti il comma 6 dell'articolo 1 del decreto in esame conferma i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992.

Il comma 7 dell'articolo 1 in esame subordina il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'articolo 1, al comma 2, eleva fino al compimento del 65° anno il limite di età di 62 anni previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed al successivo comma 3 prevede incrementi della percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto della opzione di cui all'art. 6 della legge n. 54/1982 e all'art. 4 della legge n. 903/1977.

L'articolo 2, comma 1, del decreto n. 503, dispone che nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni dei lavoratori autonomi, il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno 20 anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione. L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione opera con gradualità in ragione di un anno ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1993, in modo da pervenire alla situazione di regime a far tempo dal 1° gennaio 2001.

Restano fermi i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.

Dall'elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi vengono esclusi dal comma 3 dell'articolo 2:

1) i soggetti che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente ovvero che siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992;

2) i lavoratori dipendenti che possano far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultino occupati per almeno 10 anni anche se non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare;

3) i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra tale data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto n. 503, nell'anno di decorrenza della pensione in relazione al compimento dell'età pensionabile: i requisiti stessi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente normativa.

L'articolo 3 introduce sostanziali modifiche nei criteri di determinazione della retribuzione e del reddito pensionabili.

Le nuove disposizioni trovano applicazione soltanto per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992. Il successivo articolo 13 dispone, infatti, che le quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993 vengano calcolate secondo la normativa vigente antecedentemente a tale data.

Per le pensioni da liquidare con decorrenza dal 1° gennaio 1993 in poi, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nei confronti di assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 possano far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, a norma dell'articolo 3, comma 1, la retribuzione annua pensionabile deve essere determinata prendendo a riferimento i periodi indicati ai commi ottavo e quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra il 1° gennaio 1993 e la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992 possano far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, il comma 2 dello stesso articolo 3 stabilisce che la retribuzione annua pensionabile di cui ai commi ottavo e quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297,

è determinata prendendo a riferimento le ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

L'ampliamento da 5 a 10 anni del periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile viene attuato con gradualità, aggiungendo al periodo di riferimento previsto dalla normativa previgente un numero di settimane pari alla metà, arrotondata per difetto, del numero di settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione.

Nel disciplinare la determinazione della retribuzione pensionabile per il periodo transitorio, il legislatore individua come data finale del periodo stesso il 31 dicembre 2001.

Il comma 5 dell'articolo 3 dispone che, ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui allo stesso articolo, la retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della legge n. 297/1982, per le pensioni dei lavoratori dipendenti, i redditi annui di impresa determinati a norma dell'articolo 5, comma 6, della legge 2 agosto 1990, n. 233, nei confronti degli artigiani e degli esercenti attività commerciali ed il reddito convenzionale annuo determinato a norma dell'articolo 8, comma 4, della stessa legge n. 233 nei confronti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono rivalutati in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.

Ai predetti redditi e retribuzioni si applica altresì un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pensionabili.

La disposizione introduce nel sistema di determinazione della retribuzione e del reddito pensionabili in atto alla data di entrata in vigore della nuova normativa due ordini di modifiche: sostituisce il meccanismo di rivalutazione basato sulla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dell'industria con un meccanismo basato sulla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; prevede che ai predetti redditi e retribuzioni si applichi un ulteriore aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pensionabili.

Il comma 6 dell'articolo 3 in esame prevede che per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione